



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLZANO
RECHTSANWALTSKAMMER BOZEN

SEZ. CORTE APPELLO DI BOLZANO OBERLANDESGERICHT BOZEN	
17 APR. 2023	
Nr. Prot.	51-I-23
Nr. Cart.	
Titol.	



P
C A M E R A
N
A
B O L Z A N O
E

CORTE D'APPELLO DI TRENTO

OBERLANDESGERICHT TRIENT

Sezione distaccata di Bolzano - Außenabteilung Bozen

PROTOCOLLO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DEI DIFENSORI D'UFFICIO

e

DEI DIFENSORI DI PARTE AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

PRINCIPI GENERALI

Con il presente Protocollo la Corte di appello di Trento sezione distaccata di Bolzano intende concordare con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano e con la Camera Penale di Bolzano modalità di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori d'ufficio ai sensi dell'art. 116 e dell'art. 117 TU sulle spese di giustizia nonché in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per l'attività professionale svolta nei procedimenti penali innanzi a questa Corte.

Fonti che regolano la materia sono costituite da:

DPR 30/05/2002 n. 115;

DM 10/03/2014 n. 55 come modificato dal DM 13/08/2022 n. 147.

Le parti firmatarie del presente Protocollo convengono sulla necessità di indicare importi determinati nel rispetto dei parametri minimi, considerando in linea generale parametri medi per la liquidazione degli onorari dovuti ai difensori d'ufficio e per il patrocinio a spese dello Stato, in modo da prevedere sostanziale condivisa omogeneità nella liquidazione degli importi.

Sono individuate per i procedimenti in appello tre fasce di liquidazione, che tengono conto della maggiore/minore complessità dell'impugnazione, secondo le tariffe previste alla Tabella 15 del DM 55 del 2014 come modificato dal DM 147 del 2022, oltre spese generali, IVA e CAP, spese vive documentate (in ogni caso escluse quelle non dovute per effetto dell'ammissione al PSS).

In particolare:

Prima tipologia (sub A): appelli relativi ai reati considerati dall'art. 550 cpp con motivi attinenti unicamente alla determinazione della pena e/o all'applicazione dell'art. 131 bis cp, alla remissione della querela, alla dichiarazione di prescrizione, a reati ex art. 186 e 187 CdS, o in generale appelli di semplice definizione, nonché per i relativi concordati proposti ex art. 599 bis cpp e per l'ipotesi di revisione ai sensi dell'art. 629 cpp riguardante tale tipologia di procedimenti.

Per questa prima categoria sono stati considerati parametri medi ridotti della metà e di un ulteriore terzo ai sensi dell'art. 106 bis TU sulle spese di giustizia.

Seconda tipologia (sub B): appelli relativi ai reati considerati dall'art. 550 cpp che presentano eccezioni processuali, eccezioni di nullità, censure di merito ad es. relative alla qualificazione giuridica del fatto e/o di circostanze aggravanti, nonché per i relativi concordati proposti ex art. 599 bis cpp e per l'ipotesi di revisione ai sensi dell'art. 629 cpp riguardante tale tipologia di procedimenti.

Per questa seconda categoria sono considerati parametri medi ridotti del 25%, ferma la riduzione di un terzo ex lege.

Terza tipologia (sub C): procedimenti di particolare complessità per il numero di reati contestati, il numero di parti, questioni giuridiche nuove, orientamenti giurisprudenziali non univoci, nonché per i relativi concordati proposti ex art. 599 bis cpp e per l'ipotesi di revisione ai sensi dell'art. 629 cpp riguardante tale tipologia di procedimenti. Per questa categoria sono stati considerati parametri medi, ridotti di un terzo.

Sono tenute distinte le singole voci (fase di studio; fase introduttiva; fase istruttoria, fase decisionale): non è stata operata una distinzione di onorari se la trattazione avviene in modalità cartolare oppure in presenza, essendo equivalente l'attività professionale svolta.

Per la fase istruttoria non sono indicati importi in quanto trattasi di fase eventuale, variabile a seconda della complessità della rinnovazione dell'istruzione probatoria, per cui la liquidazione sarà valutata caso per caso. Resta inteso che la "fase introduttiva" è dovuta se l'impugnazione è proposta dalla parte che chiede la liquidazione.

Voce distinta è prevista per la rinuncia all'appello ed in caso di dichiarazione di inammissibilità dell'appello, in considerazione della definizione più celere del procedimento.

Per il giudizio in Cassazione è mantenuta la distinzione per tipologia di procedimenti sopra indicata, considerando

- per la prima tipologia i valori medi ridotti della metà ed esclusa la voce per la fase decisionale;
- per la seconda tipologia i valori medi ridotti del 25% sempre esclusa la predetta voce, fermo restando in entrambi i casi (tabelle A e B) che la fase decisionale è riconosciuta e liquidata qualora sia documentata effettiva attività di discussione;
- per la terza tipologia i valori medi ridotti della metà ma riconosciuta anche la fase decisionale, ferma restando in ogni caso la riduzione ex lege di un terzo.

I giudizi di rinvio dalla Cassazione sono considerati nelle tre tipologie sopra individuate, esclusa la voce "fase introduttiva".



Sono previsti gli onorari da liquidare per il processo in Corte di assise di appello.

Sono stati inseriti specifici procedimenti quali i procedimenti di estradizione/MAE, di ingiusta detenzione, gli incidenti di esecuzione, di rescissione del giudicato, di riconoscimento di sentenze straniere.

Gli onorari sotto elencati valgono sia per i difensori d'ufficio che in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Ai sensi dell'art. 106 TU sulle spese di giustizia in caso di ammissione al PSS, qualora l'impugnazione sia stata dichiarata inammissibile, il compenso non è liquidato.

La norma non trova applicazione nei confronti dei difensori d'ufficio di parte non ammessa al PSS.

Restano fermi gli aumenti previsti dall'art.4 D.M. 55 del 2014 come modificato con D.M. 147 del 2022 qualora la difesa riguardi più soggetti.

Gli importi espressi in decimali a seguito di riduzione di un terzo sono arrotondati per difetto in cifra intera.

Finalità del presente Protocollo è di valorizzare, in un costruttivo confronto, l'impegno professionale, contenere i tempi per la liquidazione degli onorari, semplificando gli adempimenti della Cancelleria connessi al servizio e riducendo le spese generali.

SEZIONE I

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Nell'ottica di fattiva collaborazione, di riduzione di tempi e costi, devono essere osservate le seguenti modalità:

DOMANDA DI AMMISSIONE AL PSS già presentata in primo grado

- ai sensi dell'art. 75 DPR 115/2002 NON deve essere presentata nuova domanda in appello (salvo che la revoca dell'ammissione sia intervenuta nelle more per motivi che non precludono la proposizione di nuova domanda per il grado di processo successivo, nel qual caso dovrà essere documentato il provvedimento di revoca per permetterne l'esame ai fini della decisione della nuova istanza);
- con l'atto di impugnazione o al più tardi alla prima udienza il difensore avrà cura di depositare alla Corte di appello:
 - § domanda di ammissione al PSS presentata in primo grado;
 - § provvedimento di ammissione;
 - § dichiarazione di non essere a conoscenza di intervenuto provvedimento di revoca, fermo l'obbligo di comunicare intervenute variazioni di reddito da parte del difensore se note ed in ogni caso da parte del richiedente.

DOMANDA DI AMMISSIONE AL PSS presentata per la prima volta in appello

- per la domanda deve essere utilizzato il modello allegato al presente Protocollo;
- in particolare deve aversi cura di indicare l'iscrizione all'albo speciale, che va confermata al momento della presentazione dell'istanza di liquidazione;



- il reddito deve essere specificamente indicato (non è sufficiente riportare genericamente un reddito inferiore al limite di legge);
- devono essere indicati sussidi, contributi, reddito di cittadinanza ecc. percepiti;
- devono essere indicati i redditi dei familiari conviventi e riportato per ognuno il codice fiscale
- devono essere dimessi eventuali provvedimenti precedenti di rigetto dell'istanza;
- qualora il richiedente sia stato assistito in primo grado da due difensori ed uno dei due sia stato revocato e/o abbia rinunciato, deve essere documentata l'intervenuta revoca/rinuncia;
- il richiedente avrà cura di indicare un domicilio dell'interessato che agevoli le notifiche da parte della Cancelleria;
- l'anno di riferimento in relazione al quale deve essere indicato il reddito valutabile è quello dell'anno fiscale per il quale al momento della presentazione dell'istanza è già scaduto il termine per la dichiarazione dei redditi, anche se la dichiarazione dei redditi non viene presentata.

SEZIONE II

DIFENSORE D'UFFICIO

- ai sensi dell'art. 116 DPR 115/2002 il difensore d'ufficio deve dare prova di avere esperito inutilmente il recupero coattivo del proprio credito;
- a tal fine, deve documentare pignoramento "negativo" (non è sufficiente l'esito di "non eseguito");
- il richiedente deve esperire indagini sulla sussistenza di beni pignorabili secondo l'ordinaria procedura esecutiva civile, anche con richiesta di autorizzazione a consultare banche dati come previsto dal c.p.c.;
- gli onorari richiesti per la procedura esecutiva sono liquidati riconoscendo un importo comunque non superiore ai valori medi previsti per il procedimento per decreto ingiuntivo secondo i relativi scaglioni, dovendo peraltro la procedura esecutiva riferirsi unicamente al compenso chiesto per la fase di appello, non sono dovute le spese vive ai sensi dell'art. 32 disp att. c.p.p.;
- ai sensi dell'art. 116 e 117 DPR 115/2002 al fine della liquidazione degli onorari per i cd. "irreperibili di fatto" il richiedente avrà cura di documentare di avere esperito ricerche per il rintraccio del debitore, anche richiedendo informazioni ai precedenti/successivi difensori nominati nonché rilevando dagli atti del procedimento ogni notizia utile per la ricerca presso altri indirizzi, dimora, luogo di lavoro ecc.;
- la documentazione relativa alle ricerche effettuate deve essere recente e prossima alla richiesta di liquidazione.

SEZIONE III

LIQUIDAZIONE

La liquidazione dei compensi, sia per i difensori d'ufficio che in caso di PSS, avviene unicamente sulla base di presentazione di nota spese che sia stata caricata sul sistema SIAMM.



A tal fine, il richiedente avrà cura di depositare per l'udienza di decisione la relativa documentazione comprovante l'invio telematico dell'istanza e della documentazione allegata (nota spese e provvedimento di ammissione al PSS).

Le istanze di liquidazione relative al PSS non presentate in tempo utile per l'udienza dovranno essere depositate possibilmente entro 2 settimane della conclusione del procedimento. La Corte provvede entro un mese dall'avvenuto deposito.

Qualora sia richiesta ulteriore documentazione, il richiedente deve provvedere entro il termine assegnato dal giudice ed in mancanza entro 30 giorni.

La mancata trasmissione della documentazione integrativa nel termine predetto eventualmente prorogato su richiesta, comporta il rigetto della domanda.

L'istanza può essere rinnovata se integrata con ulteriore documentazione.

**TABELLE DI LIQUIDAZIONE
AI DIFENSORI DI UFFICIO E
AI DIFENSORI DI PARTE AMMESSA
AL PATROCINO A SPESE DELLO STATO**

<u>TABELLA A</u>				
Tipologia di impugnazione - A -				
Fase	STUDIO	INTRODUTTIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
Appello cartolare/in presenza	237,00	473,00	-----	709,00
Totale = Euro 1.419,00 – 1/3 = 946,00				
Concordato ex art. 599 bis cpp	237,00	473,00	-----	-----
Totale = Euro 710,00 – 1/3 = 473,00 (arrotondato per difetto 473,33)				
Giudizio in Cassazione	472,00	1.323,00	-----	-----
Totale = Euro 1.795,00 – 1/3 = 1.196,00 (arrotondato per difetto 1.196,67)				
Giudizio di rinvio dalla Cassazione	237,00	-----	-----	709,00
Totale = Euro 946,00 – 1/3 = 630,00 (arrotondato per difetto 630,67)				
Giudizio di revisione ex art. 629 cpp	237,00	473,00	-----	709,00
Totale = 1.419,00 – 1/3 = 946,00				

<u>TABELLA B</u>				
Tipologia di impugnazione - B -				
Fase	STUDIO	INTRODUTTIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
Appello cartolare/in presenza	354,00	708,00	-----	1.063,00
Totale = Euro 2.125,00 – 1/3 = 1.416,00 (arrotondato per difetto 1.416,67)				
Concordato ex art. 599 bis cpp	354,00	708,00	-----	-----
Totale = Euro 1.062,00 – 1/3 = 708,00				
Giudizio in Cassazione	708,00	1.984,00	-----	-----
Totale = Euro 2.692,00 – 1/3 = 1.794,00 (arrotondato per difetto 1.794,67)				
Giudizio di rinvio dalla Cassazione	354,00	-----	-----	1.063,00
Totale = Euro 1.417,00 – 1/3 = 944,00 (arrotondato per difetto 944,67)				
Giudizio di revisione ex art. 629 cpp	354,00	708,00	-----	1.063,00
Totale = Euro 2.125,00 – 1/3 = 1416,00 (arrotondato per difetto 1.416,67)				

TABELLA C**Tipologia di impugnazione - C -**

Fase	STUDIO	INTRODUTTIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
Appello cartolare/in presenza	473,00	945,00	-----	1.418,00
	Totale = Euro 2.836,00 – 1/3 = 1.890,00 (arrotondato per difetto 1.890,67)			
Concordato ex art. 599 bis cpp	473,00	945,00	-----	-----
	Totale = Euro 1.418,00 – 1/3 = 945,00 (arrotondato per difetto 945,33)			
Giudizio in Cassazione	472,00	1.323,00	-----	1.370,00
	Totale = Euro 3.165,00 – 1/3 = 2.110,00 (arrotondato per difetto 2.110,67)			
Giudizio di rinvio dalla Cassazione	473,00	-----	-----	1.418,00
	Totale = Euro 1.891,00 – 1/3 = 1.260,00 (arrotondato per difetto			
Giudizio di revisione ex art. 629 cpp	473,00	945,00	-----	1.418,00
	Totale = Euro 2.836 – 1/3 = 1.890,00 (arrotondato per difetto 1.890,66)			

IN TUTTI I CASI

Fase	STUDIO	INTRODUTTIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
Rinuncia / inammissibilità	237,00	473,00	-----	-----
	Totale = Euro 710,00 – 1/3 = 473,00 (arrotondato per difetto 473,33)			

PROCESSO DI ASSISE DI APPELLO

Fase	STUDIO	INTRODUTTIVA	ISTRUTTORIA	DECISIONALE
	756,00	1.200,00	-----	1.800,00
Totale = Euro 3.756,00 – 1/3 = 2.504,00				
In caso di concordato nel procedimento di assise d'appello non è dovuta la voce per la “fase decisionale” (quindi Euro 1.956,00 – 1/3 = Euro 1.304,00)				
Per la parte civile, in caso di concordato è riconosciuto oltre all'importo di Euro 756,00 per la fase di studio, un importo forfettario di Euro 700,00, quindi Euro 1.456,00 – 1/3 = Euro 970,00 (arrotondato per difetto 970,67)				

PROCEDIMENTI PARTICOLARI**ESTRADIZIONI/MAE**

Fase	STUDIO	CONVALIDA/INTERROGATORIO	DECISIONALE
	473,00	378,00	1.418,00
= Euro 2.269,00 ridotto di 1/3 = 1.512,00 (arrotondato per difetto 1.512,67)			
In caso di consenso all'estradizione			
	473,00	378,00	709,00
Totale = Euro 1.560, 00 ridotto di 1/3 = 1.040,00			
INCIDENTI DI ESECUZIONE/ RESCISSIONE DEL GIUDICATO ex art. 629 bis cpp			
E' considerato un importo variabile tra un minimo di Euro 250,00 ed un massimo di Euro 950,00 (già operata la riduzione di un terzo) a seconda della complessità del procedimento			

INGIUSTA DETENZIONE

I compensi sono calcolati sulla base delle tariffe previste per il procedimento civile, secondo il valore del liquidato,
con riduzione per il PSS previsto per legge

RICONOSCIMENTO DECISIONI STRANIERE DI SANZIONI PECUNIARIE
ai sensi del decreto legislativo 15/2/2016 n. 37 (2005/214/GAI)

E' considerato un importo forfettario tra un minimo di Euro 250,00 ed un massimo di Euro 500,00, già operata la riduzione di un terzo

RICONOSCIMENTO SENTENZE STRANIERE PER L'ESECUZIONE DELLA PENA IN ITALIA
ai sensi del decreto legislativo 7/9/2010 n. 161

E' considerato un importo forfettario già ridotto di un terzo pari ad Euro 630,00

Allegati:

A) Modello di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la Corte d'appello.

Bolzano, 17.04.2023

La Presidente della Corte d'appello di Trento, sez. dist. di Bolzano
Dott.ssa Silvia Monaco



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano
Avv. Karl Pfeifer



Il Presidente della Camera penale di Bolzano
Avv. Carlo Bertacchi





CORTE D'APPELLO DI TRENTO - OBERLANDESGERICHT TRIENT

Sezione distaccata di Bolzano - Außenabteilung Bozen

ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

ai sensi dell'art. 74 e ss. - D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____

il _____ residente a _____

e che ai fini del procedimento penale per cui propone la presente istanza elegge domicilio in _____

chiede

di essere ammesso/a al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n. _____

in cui è imputato/a, parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria (barrare la voce corrispondente).

Consapevole della responsabilità penale che assume, dichiara che la propria famiglia anagrafica è così composta:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Il richiedente come sopra generalizzato | codice fiscale _____ |
| 2. _____ | codice fiscale _____ |
| 3. _____ | codice fiscale _____ |
| 4. _____ | codice fiscale _____ |
| 5. _____ | codice fiscale _____ |
| 6. _____ | codice fiscale _____ |

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità ed a conoscenza delle norme di legge, in particolare delle disposizioni contenute nel D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 artt. 74 e ss., che egli ed i componenti del nucleo familiare nell'anno _____ hanno goduto di un reddito imponibile (tenuto conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva) pari a € _____ e che pertanto sussistono le condizioni per l'ammissione.

CORTE D'APPELLO DI TRENTO Sezione distaccata di Bolzano - OBERLANDESGERICHT TRIENT Außenabteilung Bozen

Corso Libertà n. 23 - Bolzano 39100 Bozen - Freiheitsstraße Nr. 23

Ufficio Spese di giustizia - Amt für Gerichtskosten

Tel. +39 0471 - 226449 - email: contabilita.ca.bolzano@giustizia.it

Si impegna a comunicare al più presto e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla scadenza del termine di un anno dalla presentazione dell'istanza, ogni variazione del reddito di cui al punto precedente, tale da far venire meno la concessione del beneficio.

Dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli artt. 76 comma 4 bis e 91 D.P.R. 115/2002 per l'esclusione dal patrocinio.

Allega dichiarazione sostitutiva di autocertificazione ai sensi dell'art. 46 comma 1 lettera o) D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini determinato secondo le modalità indicate nell'art. 76.

Nomina proprio difensore l'Avv. _____ del foro di _____ iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.

Allega altresì, per quanto possibile, in carta libera (barrare la casella corrispondente):

1. Certificato di stato di famiglia;
2. Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o, se non presentata, dichiarazione di non averla presentata;
3. Dichiarazione in cui siano elencati analiticamente, per il richiedente ed i suoi familiari, a) reddito di lavoro o di altro genere comunque goduti; b) il codice fiscale, c) i beni immobili ed i veicoli sui cui essi siano titolari di diritti reali; d) ogni tipo di attività redditizia svolta dai componenti della famiglia;
4. Solo per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea certificazione dell'autorità consolare che attesti la veridicità di quanto dichiarato dall'interessato di non godere di redditi in misura superiore a quella che consente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ovvero in caso di impossibilità a produrre la certificazione dell'autorità consolare, una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Dichiara di essere consapevole che la falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall'art. 79, comma 1, lettere b), c) e d), del D.P.R. 115/2002 sono punite con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da euro 309,87 ad euro 1.549,37.

Bolzano _____

Il richiedente _____

Per autentica _____